

attention!

Una pubblicazione della Fondazione usic sui temi prevenzione dei danni e garanzia della qualità

Come gestire le varianti dell'imprenditore

Dr. Thomas Siegenthaler

Quando si esegue una variante dell'appaltatore talvolta si causano dei danni. Inoltre, si pone spesso la domanda su una possibile corresponsabilità dell'ingegnere. In caso di varianti dell'imprenditore, è pertanto opportuno delimitare chiaramente le responsabilità.

L'espressione «variante dell'appaltatore» è solitamente utilizzata per descrivere una proposta d'offerta dell'imprenditore che per contenuto differisce dalla prestazione edile oggetto della gara d'appalto. Dal punto di vista giuridico, la questione delle responsabilità si pone nel caso di una variante dell'imprenditore carente.

Sia secondo la legge (art. 368 CO) che secondo la norma SIA 118 (art. 165 segg.), l'imprenditore è responsabile in linea di principio per l'esecuzione dei lavori indipendentemente dalla causa dei difetti e quindi naturalmente anche per i difetti riconducibili alla sua variante. Tuttavia, l'imprenditore può essere scagionato se dimostra che l'inadeguatezza della sua variante è stata causata da informazioni inadeguate contenute nel progetto della gara d'appalto.

Anche se l'imprenditore è responsabile della sua variante, ciò non esclude la responsabilità dell'ingegnere (in solido) nella misura in cui egli sia corresponsabile del difetto. Se si verificano danni durante l'esecuzione di una variante dell'imprenditore, si pone in particolare la questione se non sarebbe stato compito dell'ingegnere esaminare la variante.

E anche se non era dovuto alcun esame, si sostiene spesso che l'ingegnere avrebbe dovuto notare i rischi della variante dell'imprenditore ed emettere una diffida anche senza eseguire un esame.

Il contenuto dei regolamenti per gli onorari SIA

Tutti i regolamenti per gli onorari SIA (SIA-102, SIA-103, SIA-104, SIA-105 e SIA-108, 2014) all'art. 1.2.71 prevedono unitamente quanto segue al titolo "Risultati dei lavori di terzi":

"Il mandatario non è tenuto a verificare i risultati del lavoro di terzi (come piani, calcoli, progetti, varianti proposte dall'imprenditore, ecc.) prodotti in maniera qualificata. Il mandatario segnala tuttavia al mandante discrepanze o altri difetti dei risultati del lavoro di terzi che egli riconosca nello svolgimento delle proprie prestazioni, richiamando la sua attenzione sulle eventuali conseguenze pregiudizievoli."

attention!

a) Regolamento SIA 103

L'art. 1.2.71 stabilisce quindi il principio secondo cui il progettista non deve controllare le varianti dell'imprenditore. Pertanto, l'esame tecnico e aritmetico delle varianti dell'imprenditore ai sensi dell'art. 4.3.41 SIA-103 (2014) è considerato una "prestazione da concordare separatamente". Tuttavia, se l'ingegnere scopre discrepanze o difetti in una variante dell'imprenditore anche senza verifica, deve informarne il committente. Ciò risulta non solo dall'articolo 1.2.71, ma anche dall'obbligo di lealtà sancito dalla legge.

La questione diviene particolarmente delicata quando l'ingegnere civile viene coinvolto nella realizzazione della variante dell'imprenditore, in particolare eseguendo la direzione dei lavori tecnica o la direzione dei lavori specialistica (in particolare il controllo della costruzione). Perché: in caso di danno si potrebbe affermare facilmente che la direzione dei lavori coinvolta nell'attuazione della variante dell'imprenditore avrebbe dovuto riconoscere e segnalare i rischi in una fase precoce anche in assenza di un nuovo calcolo dettagliato. Per questo motivo, i regolamenti sulle tariffe della SIA (2014) nell'art. 1.2.71 raccomandano di adattare il contratto di progettazione / direzione lavori:

"Nel caso in cui il mandante richieda la verifica, l'elaborazione successiva o la messa in atto dei risultati del lavoro di terzi, è precedentemente necessario adeguare consensualmente il contratto di progettazione / direzione lavori." Ai sensi dell'art. 4.3.51 vale come prestazione di base dell'ingegnere, quale direttore generale, quanto segue: "Proposta di compiti e responsabilità per l'elaborazione dei documenti relativi all'esecuzione in caso di varianti proposte dagli imprenditori".

Nell'ambito di questo adattamento, occorre definire chiaramente quali servizi l'ingegnere civile assume per l'esecuzione della variante dell'imprenditore, e quali no.

Un adattamento del contratto di progettazione è necessario non solo se il committente desidera che l'ingegnere sia coinvolto nella realizzazione della variante dell'imprenditore. Il catalogo di prestazioni del contratto deve essere adattato anche nel caso in cui la direzione lavori originariamente convenuta venga parzialmente omessa in seguito alla variante dell'imprenditore: chiunque sia debitore di tutte le prestazioni di base della direzione dei lavori per tutte le parti dell'opera conformemente al contratto di progettazione non potrà sottrarsi a questa responsabilità, nel caso in cui questa direzione lavori contrattualmente dovuta non sia svolta per quanto riguarda la variante dell'imprenditore. In questi casi è necessario almeno un chiarimento preliminare nei confronti del committente, ad esempio come segue:

attention!

Egregio (committente)

Per correttezza desideriamo indicare quanto segue: in riferimento alla prestazione XXX, l'impresa di costruzioni XXX ha offerto una variante dell'imprenditore che adesso viene eseguita. Noi non abbiamo controllato questa variante dell'imprenditore da un punto di vista tecnico e aritmetico, anche perché non ne siamo stati incaricati. L'impresa di costruzione è quindi l'unica responsabile della progettazione per la variante dell'imprenditore. Lo stesso vale per l'esecuzione della variante dell'imprenditore: per quanto riguarda la variante dell'imprenditore, non ci assumiamo quindi nessun compito di direzione tecnica dei lavori e di controllo della costruzione. I documenti esecutivi devono essere eseguiti dall'imprenditore.

Vi preghiamo di prenderne nota.

Ovviamente, una direzione tecnica dei lavori o un controllo della costruzione non eseguiti non possono essere fatturati dall'ingegnere civile.

b) Regolamento SIA 108

In base all'art. 1.2.71, anche il regolamento SIA 108 applicherebbe il principio secondo cui il progettista non è tenuto a verificare le varianti dell'imprenditore. Tuttavia, l'art. 4.41 del regolamento SIA 108, che definisce il seguente compito come prestazione di base (!) per l'ingegnere in tecnica degli edifici, non è conforme a tale disposizione: "Esame tecnico e aritmetico delle varianti dell'imprenditore".

L'articolo 4.41 definisce pertanto un obbligo di ispezione completo per l'ingegnere in tecnica degli edifici per quanto riguarda le varianti dell'imprenditore. Si possono avere opinioni divergenti sul fatto che l'articolo 4.41 prevalga o meno sull'articolo 1.2.71 - il regolamento SIA 108 è quantomeno di per sé contraddittorio su questo punto.

In altre parole: se nel settore dell'impiantistica si verifica un difetto dovuto a una variante dell'imprenditore, si pone sempre anche la questione sulla corresponsabilità dell'ingegnere in tecnica degli edifici, quindi, in particolare, se è stato sufficiente il suo "controllo tecnico e aritmetico" della variante dell'imprenditore.

Se necessario, il progettista della tecnica impiantistica può concordare con il committente in che misura nel caso specifico sia sufficiente un "controllo tecnico e aritmetico" - ad es. un controllo di plausibilità. Tuttavia, in mancanza di un tale accordo, diviene necessaria una verifica completa.

Regolamentazione del contratto per prestazioni del mandatario del KBOB

Il contratto per prestazioni del mandatario del KBOB non contiene alcuna regola generale per la gestione da parte del mandatario dei risultati del lavoro di terzi svolti con competenza. Pertanto, il contratto per prestazioni del mandatario del KBOB non stabilisce se le varianti dell'imprenditore debbano essere verificate o meno dal mandatario. Il punto 3.2 del modulo di contratto KBOB fa tuttavia riferimento alle descrizioni delle prestazioni di cui all'art. 4 del rispettivo regolamento SIA. Pertanto, per gli ingegneri civili (SIA-103), l'esame delle varianti dell'imprenditore non costituisce una prestazione di base. Per gli ingegneri in tecnica degli edifici (SIA-108) è esattamente il contrario: L'esame delle varianti dell'imprenditore è una prestazione di base

attention!

Conclusioni

Se il committente decide a favore di una variante dell'imprenditore, l'ingegnere civile farebbe bene a comunicare chiaramente al committente ciò che può o che non può aspettarsi in merito dall'ingegnere:

- Nell'ambito del regolamento SIA 103 va sottolineato (in modo dimostrabile) che l'ingegnere non verificherà la variante dell'imprenditore dal punto di vista tecnico e aritmetico senza un corrispondente incarico supplementare e che la responsabilità per la pianificazione della variante dell'imprenditore spetta esclusivamente all'imprenditore.
- Il ruolo dell'ingegnere civile nell'esecuzione della variante dell'imprenditore dovrebbe essere chiarito (in modo verificabile) - preferibilmente in un accordo aggiuntivo o almeno in una precisazione unilaterale (scritta) da parte dell'ingegnere.

Anche se l'ingegnere civile fissa chiaramente i limiti rispetto alla variante dell'imprenditore, non bisogna dimenticare quanto segue: se l'ingegnere rileva rischi o addirittura difetti della variante dell'imprenditore anche senza eseguire un esame, deve informare di conseguenza il committente (e lo deve fare in modo verificabile).

La situazione è diversa per l'ingegnere in tecnica degli edifici: qui l'esame tecnico e aritmetico delle varianti dell'imprenditore è una prestazione di base - almeno se si presuppone che l'art. 1.271 in questo caso non sia applicabile. Se una variante dell'i si rivela inadatta durante l'esecuzione, sussiste una co(responsabilità) dell'ingegnere in tecnica degli edifici (a meno che non possa dimostrare che il difetto per lui non era riconoscibile, nemmeno dopo un esame approfondito).